

L'Aquila 23 dicembre 2008

Prot. 2602

*Spett/li Studi di consulenza del lavoro
Imprese iscritte Cassa Edile
Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI*

Oggetto: Circolare n. 9/2008

APPRENDISTI: Integrazione salariale per eventi meteorologici

A decorrere dal periodo di paga di GENNAIO 2009, la normativa contrattuale ha introdotto, a carico della Cassa Edile, la **prestazione per Cassa Integrazione Guadagni per i Lavoratori Apprendisti** in caso di sospensione giornaliera dell'attività lavorativa **per eventi meteorologici**.

La prestazione, riferita **solo alle intere giornate non lavorate** per tali eventi e per un massimo di 150 ore per anno solare, sarà pari **all'80 % della retribuzione giornaliera persa dall'apprendista, comprensiva anche della maggiorazione GNF** e nei limiti dei massimali di Legge.

Le Imprese che impiegano Lavoratori con contratto di Apprendistato **sono tenute a versare** mensilmente, oltre agli accantonamenti GNF e contribuzione per tutti i dipendenti, anche **la maggiorazione contributiva dello 0,30 %** dell'Imponibile Cassa Edile riferito alla retribuzione degli apprendisti dipendenti che alimenterà l'autonomo "Fondo CIGO Apprendisti".

La prestazione dovrà essere **anticipata dall'Impresa** e sarà successivamente rimborsata dalla Cassa Edile previa presentazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'INPS della **seguinte documentazione**:

- Copia dell'autorizzazione dell'INPS per l'intervento CIG per eventi meteorologici;
- Copia della busta paga contenente l'anticipazione erogata;
- Copia del libro unico del mese in cui si è verificato l'evento.

Qualora l'impresa occupi solo personale apprendista, la richiesta di rimborso dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello di fine evento corredando la stessa di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico oltre a copia busta paga e libro unico.

La Cassa Edile rimborserà la prestazione a condizione che:

- La sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non sia inferiore a una giornata di lavoro (8 ore);
- Per l'apprendista sono state regolarmente esposte nella denuncia mensile telematica le ore CIG.
- L'Impresa sia in regola con gli adempimenti previsti nei confronti della Cassa Edile al momento della liquidazione della prestazione (invio denuncia telematica, accantonamento GNF e contribuzione, compreso quella aggiuntiva prevista per gli apprendisti dipendenti).

I rimborsi saranno erogati fino a concorrenza delle disponibilità del Fondo e, successivamente, secondo le indicazioni delle Parti Sociali Territoriali.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dr. Pasquale De Michelis